

## PROCEDURA APERTA – GARA 04/2023

### DISCIPLINARE DI GARA

**Oggetto:** “Procedura aperta per l'appalto del servizio triennale di brokeraggio assicurativo a favore della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.”.

#### PREMESSE

Con decisione di contrarre n. 2246-P del 05.10.2023, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha deliberato di procedere all'affidamento del “*servizio triennale di brokeraggio assicurativo*”.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando di gara, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art. 1, co. 4 e 5, dell'allegato I.3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento dell'appalto è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia [codice NUTS ITH4].

L'intera procedura di cui al presente disciplinare di gara è espletata digitalmente ai sensi dell'art. 19 e seguenti del Codice mediante la Piattaforma delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it> (di seguito “Piattaforma”) all'interno dell'area RDO online relativa alla presente procedura.

Per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia al sito istituzionale alla sezione “Società Trasparente - Bandi di gara e contratti”.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando e il presente disciplinare di gara, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, la stazione appaltante in autotutela si riserva di correggere e/o integrare il presente disciplinare, gli altri elaborati e/o documenti. Le correzioni e/o integrazioni sono rese note a tutti i concorrenti.

#### 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

##### 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, co. 2, del Codice Civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

SISTEMI DI  
GESTIONE CERTIFICATI

**CQY**  
CERTIQUALITY

Prot. GEN-PRINT-2023-2251-P Data 05/10/2023

UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015

FVGS

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Istruzioni\_Operative\_Invito\_v1.0 (2)".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **1.2 DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Istruzioni\_Operative\_Invito\_v1.0 (2)", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del d.lgs. 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6 ter del d.lgs. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del d.lgs. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato Membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno Stato Membro dell'Unione Europea;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;

- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte devono essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare, all'indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it. Si precisa, inoltre, che al suddetto call center non possono essere posti quesiti di carattere amministrativo. Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra, le stesse devono essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 STAZIONE APPALTANTE

DENOMINAZIONE S.A.: SOCIETA' FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.	
Sito istituzionale	www.fvgstrade.it
Indirizzo	sede legale: Scala dei Cappuccini 1 – 34131 TRIESTE
Piattaforma di e-Procurement eAppaltiFVG	https://eappalti.regione.fvg.it
PEC eAppaltiFVG	eappalti@certregione.fvg.it

PUNTI DI CONTATTO		
Responsabile unico del progetto	dott.ssa Michela Degrassi	michela.degrassi@fvgs.it
U.O. Gare e Contratti		gare.contratti@fvgs.it

### 2.2 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Schema di Contratto;
- 4) Capitolato Speciale di Appalto;
- 5) Allegato A.1) Modello - Istanza di partecipazione;
- 6) Allegato A.2) Modello - Dichiarazione accettazione condizioni generali di partecipazione;
- 7) Allegato A.3-bis) Modello – Dichiarazione complementare al DGUE;
- 8) Allegato A.4) Modello – Dichiarazioni per avvalimento;
- 9) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa Istruzioni\_Operative\_Invito\_v1.0".

Il bando e il disciplinare di gara sono accessibili gratuitamente sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Società Trasparente", al seguente link: <https://www.fvgstrade.it/procedure-ordinarie>.

La documentazione completa è disponibile sulla Piattaforma nella cartella "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli"; gli Elaborati di Progetto/Perizia sono scaricabili direttamente dalla Piattaforma nella cartella "Allegati" relativa alla RDO online.

Gli operatori economici, per il solo fatto che partecipano alla procedura di gara, accettano integralmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite nel presente disciplinare. Ai sensi dell'art. 18, co. 1, del Codice, il "Capitolato Speciale d'Appalto" e i documenti ivi indicati – e messi a disposizione degli operatori economici come sopra evidenziato – costituiscono parte integrante ed essenziale del presente procedimento e del contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario.

## **2.3 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere informazioni e/o chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da trasmettere utilizzando l'apposita area "Messaggi" della RDO online cui il quesito si riferisce, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti devono pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sono fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, co. 3, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante riscontro individuale o, qualora la questione rivesta interesse generale, pubblicazione in forma anonima sulla Piattaforma eAppaltiFVG e sul sito istituzionale al seguente link: <https://www.fvgstrade.it/procedure-ordinarie>.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## **2.4 COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni tra stazione appaltante e Operatori Economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'area "Messaggi" delle RDO online.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione, b) all'esclusione, c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto, d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del d.lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio sono effettuate mediante la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c) e d), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **3. OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO**

Oggetto dell'appalto è l'incarico inerente il servizio professionale di brokeraggio assicurativo, ai sensi del d.lgs. 07.09.2005 n. 209. Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dallo Schema di Contratto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

I riferimenti dell'appalto sono dettagliati nella tabella che segue:

<b>GARA 04-2023</b>		
OGGETTO: Servizio triennale di brokeraggio assicurativo a favore della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.		
R.d.O.: rfq_54294	CIG n. A01838AF7D	CPV: 66518100-5
Importi		
Valore presunto dell'appalto	€ 106.410,68	
Precisazioni		
Garanzia provvisoria 2%	€ 2.128,21	
Trattandosi di servizio avente ad oggetto prestazioni di natura prevalentemente intellettuale, ai sensi dell'art. 108, co. 9, del Codice nell'offerta economica non devono essere indicati né i costi della manodopera né gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli oneri per la sicurezza per rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00 (zero/00), in quanto non si ravvisano rischi di interferenza e non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).		

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio è ontologicamente unitario e deve essere svolto a favore della stazione appaltante con modalità uniformi e complessivamente integrate.

Il servizio dovrà essere espletato in conformità alla vigente normativa in materia e secondo quanto dettagliatamente indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Offerta Tecnica. Il broker sarà tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ai sensi dell'art. 1176, co. 2, del codice civile.

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere finanziario per Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., né presente né futuro, in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato (clausola di brokeraggio), sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali verranno stipulati i futuri contratti assicurativi della stazione appaltante. Tale remunerazione sarà determinata sulla base delle percentuali di provvigioni offerte dall'aggiudicatario in sede di gara, applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione. Pertanto, per la specifica natura dell'appalto, non è prevista la revisione prezzi.

Nessun compenso potrà essere richiesto dal broker nel caso in cui le gare non abbiano esito positivo o la stazione appaltante non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione.

Ai soli fini della corretta applicazione della procedura selettiva, il valore presunto e non vincolante dell'appalto, per l'intera sua durata, è stato stimato in € 106.410,68 al netto di imposte. L'importo è stato calcolato parametrando il valore dei premi imponibili corrisposti dalla stazione appaltante alla data di pubblicazione della presente procedura, per le percentuali massime di provvigione.

La stima di cui al precedente paragrafo non è in alcun modo impegnativa né vincolante per Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. Dalla stipula del contratto, pertanto, non discende alcun obbligo per la stazione appaltante di stipulare polizze assicurative pari all'importo presunto di cui sopra. Si tratta di importo meramente presuntivo che non attribuisce all'aggiudicatario il diritto ad alcun corrispettivo minimo o ad alcuna indennità restando, pertanto, a suo carico il rischio per la stipulazione o meno delle polizze assicurative.

## **4. DURATA DELL'APPALTO, MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE**

### **4.1 DURATA**

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

Le penali sono determinate nella misura fissata nell'ambito del Capitolato Speciale d'Appalto e dello Schema di Contratto.

### **4.2 OPZIONI E RINNOVI**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, con obbligo di esecuzione da parte del contraente delle prestazioni oggetto dello stesso, alle medesime condizioni del primo contratto, per una durata pari ad ulteriori 3 (tre) anni, alla luce della valutazione del mercato di riferimento, della convenienza del rapporto e dei risultati ottenuti. La stazione appaltante

esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, co. 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. La cd. "proroga tecnica" non può comunque superare i 180 (centottanta) giorni.

Ai fini dell'art. 14, co. 4, del Codice, e come meglio rappresentato nella tabella che segue, l'ammontare complessivo del procedimento viene stimato in totale € 230.556,47 (Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi).

Importo a base d'asta	Rinnovo	Proroga Tecnica	Valore Massimo
€ 106.410,68	€ 106.410,68	€ 17.735,11	€ 230.556,47

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, co. 2, lett. g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella

forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lettera b), c) e d), del Codice.

Il concorrente non partecipa alla gara in forme diverse (*individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta*), salvo dimostri – allegando adeguata documentazione nell'“Area Allegati Aggiuntivi” presente nell'ambito della “Busta Amministrativa” della RDO online - che tale circostanza non abbia influito sulla gara, né sia idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono espressamente richiamate le disposizioni dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 95 del d.lgs. 14 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i. (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza).

## **6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal d.lgs. 36/2023 e s.m.i. nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Salvo temporanea impossibilità tecnica, la stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c), del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), d.lgs. 36/2023 e s.m.i., i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **6.1 SELF-CLEANING**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, co. 6, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al co. 6 dell'art. 96 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. al fine di decidere sull'esclusione.

## 6.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

## 7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti punti.

Salvo temporanea impossibilità tecnica, la stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il concorrente deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- a) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**
- b) **Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, sezione B, di cui all'art. 109, co. 2, lett. b), del d.lgs. 209/2005 e s.m.i.**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Nell'ambito della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, il concorrente deve dichiarare di avere regolarmente eseguito, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.L., almeno 2 (due) servizi analoghi (brokeraggio e consulenza assicurativa), esclusivamente in favore di soggetti pubblici di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. e/o di società a prevalente partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016 e s.m.i.), che abbiano comportato l'intermediazione di premi assicurativi per un importo complessivo, nei tre anni, pari o superiore a complessivi € 1.000.000,00 (euro unmilione/00).

In argomento si precisa e si stabilisce che, nel caso il concorrente abbia reso uno specifico servizio nel contesto di un raggruppamento temporaneo, questi può indicare solamente la quota di propria competenza.

Per ciascuno dei contratti devono essere indicati:

- a. l'oggetto del contratto;
- b. l'importo complessivo del premio intermediato, relativo ad ogni singolo contratto, al netto di oneri, imposte e tasse ed eventuale quota di competenza dell'operatore economico, in caso di operatori economici in forma associata;
- c. date di svolgimento della prestazione con indicazione della decorrenza e del termine della prestazione (compresa la data di scadenza della rata);

d. l'esatta denominazione del committente/destinatario.

La comprova del requisito è alternativamente fornita in una delle seguenti modalità:

- produzione dell'originale o di copia autenticata (resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 18, 19 e 47 del d.P.R. 445/2000 e s.m.i.) dei certificati/attestazioni e/o delle dichiarazioni rilasciati dall'amministrazione/ente/società contraente, da cui risultino le indicazioni di cui ai punti a), b), c) e d) sopra elencate;
- produzione di copia autenticata del contratto di polizza (resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 18, 19 e 47 del d.P.R. 445/2000 e s.m.i.) unitamente a una dichiarazione del legale rappresentante del concorrente (resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, riferita a ciascun contratto di polizza, da cui risultino le indicazioni di cui ai punti a), b), c) e d) sopra elencate.

### **7.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese.

#### **Requisiti di idoneità professionale:**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese e l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, sezione B, di cui all'art. 109, co. 2, lett. b), del d.lgs. 209/2005 e s.m.i., di cui al paragrafo 7.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### **Requisiti di capacità tecnico-professionale:**

Il requisito dei servizi analoghi, di cui al paragrafo 7.2, deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

### **7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

#### **Requisiti di idoneità professionale:**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane e l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, sezione B, di cui all'art. 109, co. 2, lett. b), del d.lgs. 209/2005 e s.m.i., di cui al paragrafo 7.1, deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

#### **Requisiti di capacità tecnico-professionale:**

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c), del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata, poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., al fine di decidere sull'esclusione, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100, co. 1, lett. c), del Codice e/o per migliorare la propria offerta.

**Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.**

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliaria che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372, co. 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti di legge.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché un proprio "Allegato A.3-bis";
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nell'ambito della documentazione presentata;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. **In caso di avvalimento atto a migliorare l'offerta (cd "avvalimento premiale") il contratto deve essere inserito nell'offerta tecnica.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

**La mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.**

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, co. 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 9. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto con le modalità previste dall'art. 119 del Codice.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1 lett. d), del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato secondo la disciplina di cui all'art. 119 del Codice a cui si fa espresso rinvio.

Le istanze di autorizzazione al subappalto sono prese in esame a condizione che, all'atto dell'offerta, siano state indicate le prestazioni che si intendono subappaltare. A questo proposito si rappresenta che un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle prestazioni interessate, comporta l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto.

In particolare, l'affidatario, ai sensi dell'art. 119, co. 4, del Codice, può affidare in subappalto le attività comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché: a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire; b) non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 119, co. 4 lett. b), del Codice; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di essi che si intende subappaltare.

Il controllo della dichiarazione del subappaltatore, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del Codice e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice, viene effettuata attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico. A tal fine, in caso di ricorso al subappalto ex art. 119 Codice, l'impresa subappaltatrice produce il PassOE con le modalità indicate nella delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022. L'affidatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui all'art. 119, co. 5, del Codice, genera il PassOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice. Il PassOE generato dovrà essere trasmesso, alla stazione appaltante, unitamente all'istanza di autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, co. 6, del Codice, l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## **10. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% dell'importo a base dell'appalto e precisamente pari ad € 2.128,21.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, co. 8, del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, co. 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario e/o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia è costituita, a scelta del concorrente, secondo una delle modalità di cui all'art. 106, co. 2 e 3, del Codice.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto dell'appalto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c), d), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 16 settembre 2022, n. 193;
- 4) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, co. 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserita sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del d.lgs. 82/2005, sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, co. 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, co. 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta, con firma digitale, dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, co. 2, del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23-bis del d.lgs. n. 82/2005.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente [eventuale: con indicazione, qualora possibile, del sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia].

Il deposito cauzionale può essere costituito mediante pagamento volontario del relativo importo tramite il sistema PagoPA, accessibile dal profilo della stazione appaltante al seguente link: <https://pagamentivolontari.regione.fvg.it/PagamentiVolontari/servizi/01133800324/true> servizio Depositi Cauzionali. Deve essere indicato l'operatore economico per il quale il pagamento viene effettuato e, nell'ambito della causale, il CIG relativo alla procedura per cui l'operatore economico intende concorrere.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente può produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, co. 8, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni, l'operatore economico deve presentare la relativa dichiarazione compilando il modello "Allegato A.2".

Ai sensi dell'art. 106, co. 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lettere e), f), g) e h), del Codice, solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire l'appalto con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

- c. Riduzione del 20% in caso di possesso della certificazione ISO/IEC 27001:2013 UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 ISO/IEC 27001:202. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) e h), del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tale documento sia stato costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, approvata con Decreto del Presidente del Consiglio del 20.02.2023 e pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. **L'importo del contributo dovuto ammonta a € 18,00.**

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

## 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per poter partecipare alla gara, sia la documentazione amministrativa che l'offerta tecnica ed economica richieste con il presente disciplinare di gara devono essere presentate alla stazione appaltante, **a pena di irricevibilità, unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04.12.2023.**

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.lgs. n. 82/05.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche ed economiche all'interno della Piattaforma, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte", reperibile nella sezione "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO" della RDO online. Tali istruzioni – seppur non materialmente riprodotte – sono parte essenziale del presente disciplinare.

Si precisa che:

- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione amministrativa richiesta dalla presente "Richiesta di Offerta" deve essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online;
- qualora l'Operatore Economico utilizzi strumenti software in versioni obsolete (sistemi operativi o software applicativi non più supportati dal produttore), per evitare visualizzazioni non corrette da parte della stazione appaltante, è opportuno che i documenti facsimile, in formato pdf relativi alle dichiarazioni che devono essere rese ai fini della partecipazione alla presente procedura, vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati ed infine stampati in pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema;

- nessun dato di carattere tecnico ed economico deve essere riportato nella "Risposta Busta Amministrativa".

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale è operata automaticamente dalla Piattaforma. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale sulla Piattaforma potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale viene effettuata dalla stazione appaltante fuori dalla Piattaforma, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione alla Piattaforma, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito dell'Area Risposta della "Busta Amministrativa" della RDO online.

Al momento della ricezione dell'offerta, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fanno fede la data e l'ora registrate dalla Piattaforma a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Non è ritenuta valida alcuna offerta presentata con modalità diverse da quella telematica per il tramite della Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa, e quindi mancata trasmissione, dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e, pertanto, le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile.

Il sistema non accetta la trasmissione di un'offerta o la modifica di un'offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine l'offerta è, pertanto, inammissibile ai sensi dell'art. 70, co. 4 lett. b), del Codice.

La stazione appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso, e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell'area "Allegati". A seguito di modifica, gli operatori economici ricevono un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla stazione appaltante. Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta, la stessa viene automaticamente invalidata. In tal caso gli operatori devono accedere nuovamente alla propria risposta ed apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l'offerta. La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla stazione appaltante, richiede in ogni caso la ripresentazione dell'offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente, ai sensi dell'art. 17, co. 4, del Codice, per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, co. 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà

indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante, entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura, è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

### 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere; l'attivazione del soccorso istruttorio e la trasmissione da parte dell'Operatore Economico della documentazione richiesta avviene attraverso la Piattaforma, tramite la funzionalità "Messaggi" della RDO online.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante, termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

### 14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA AMMINISTRATIVA" DELLA RDO ONLINE)

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nella "RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA della RDO online", la seguente documentazione:

1	<b>DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA</b>	Domanda di partecipazione redatta utilizzando il modello "Allegato A.1".
	<b>MODALITA' DI PRESENTAZIONE</b>	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello denominato "Allegato A.1".

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c) e d), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

I concorrenti in forma plurisoggettiva:

- ✓ devono specificare le quote in percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascun operatore economico le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- ✓ qualora non ancora costituiti devono indicare (a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di mandataria/capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate e (b) attestare l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate (c) le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del d.lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2 lettera b), c) e d), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

1 bis	<b>DOCUMENTAZIONE EVENTUALE</b>	Procura generale o speciale o nomina ad una carica sociale.
-------	---------------------------------	---

	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento in formato elettronico oppure, in alternativa, scansione del medesimo.
--	----------------------------	--

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato, nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- in caso di procura generale o speciale: copia conforme all'originale della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: copia del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

2	<b>DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA</b>	Dichiarazione attestante l'accettazione delle condizioni generali di partecipazione, redatta utilizzando il modello "Allegato A.2".
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il concorrente rende le dichiarazioni previste nel modello denominato "Allegato A.2".

La dichiarazione - unica in caso di raggruppamento - è sottoscritta ai sensi del d.lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lettera b), c) e d), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La dichiarazione è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

3	<b>DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA</b>	Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l'operazione "Prepara risposta ESPD" presente nella sezione "Risposta Amministrativa".
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Eventuali DGUE, o documenti integrativi al DGUE di cui sopra, dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” della RDO online.

Di seguito le istruzioni per la generazione e successiva presentazione del DGUE in formato elettronico:

1. nella sezione “Risposta Amministrativa” selezionare l’operazione “Prepara Risposta ESPD”;
2. l’operazione “Crea nuova Risposta ESPD” apre la scheda web di compilazione del DGUE;
3. compilare a video il DGUE in tutte le sue parti;
4. al termine della compilazione utilizzare il comando “Esporta Risposta ESPD” per generare il file “espd-response.zip” all’interno del quale, tra gli altri, è presente il file “espd-response.pdf” che andrà firmato digitalmente e caricato nell’apposita sezione dell’area “Busta Amministrativa” della RDO online.

Si precisa che il DGUE deve contenere anche le seguenti informazioni:

- a) la dichiarazione in ordine all’eventuale intenzione di ricorrere all’istituto dell’avvalimento;
- b) la dichiarazione in ordine all’eventuale intenzione di ricorrere all’istituto del subappalto; si precisa che in caso affermativo tutte le informazioni integrative relative al subappalto di cui all’art. 119 del Codice saranno fornite mediante compilazione del modello “Allegato A.3-bis - Dichiarazione complementare al DGUE”;
- c) l’indicazione di tutti i provvedimenti astrattamente idonei a rientrare nella definizione di “gravi illeciti professionali”; ai fini della compilazione del relativo riquadro, l’operatore economico dovrà tenere conto di quanto stabilito dall’art. 98 del Codice.

L’operatore economico dichiara di essere consapevole dell’obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L’omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del co. 5 dell’art. 98 del Codice medesimo.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’art. 94, co. 1 e 2, del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’art. 98, co. 4, lett. g) ed h), del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all’art. 95, co. 1, lett. a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all’art. 98, co. 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all’art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.

L’operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l’operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, co. 1 e 2, e all'art. 98, co. 3, lett. f), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il legale rappresentante dell'operatore economico dovrà indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro o la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presso i quali ricavare i dati identificativi dei soggetti come sopra individuati, aggiornati alla data di presentazione dell'offerta.

Nella **parte IV del DGUE** (Criteri di selezione) il concorrente deve dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**».

3bis	<b>DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA</b>	Dichiarazione complementare al DGUE elettronico redatta utilizzando il modello "Allegato A.3-bis".
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il documento deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

La dichiarazione complementare al DGUE deve essere presentata e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si precisa che, in presenza di più dichiarazioni complementari al DGUE, le stesse devono essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

Si precisa che la dichiarazione complementare al DGUE deve contenere anche le seguenti informazioni:

- indicazione, ai sensi dell'art. 119, co. 4, lett. c), del Codice, delle attività che intende subappaltare indicando la relativa quota;
- nel caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale l'operatore economico deve indicare gli estremi dell'autorizzazione.

Il concorrente deve inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 100, co. 1, lett. a) del Codice), e di capacità tecnico-professionale (art. 100, co. 1, lett. c), del Codice) richiesti dal presente disciplinare.

4	<b>DOCUMENTAZIONE EVENTUALE</b>	Documentazione ulteriore per i soggetti associati.
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento in formato elettronico oppure, in alternativa, scansione del medesimo.

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti e consorzi:

- ✓ Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  - dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- ✓ Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
  - copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
  - dichiarazione sottoscritta delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

- ✓ Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
  - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
  - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
  - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ✓ Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica:
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
  - dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ✓ Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:
  - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
    - copia del contratto di rete;
    - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
    - dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
  - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
    - copia del contratto di rete;
    - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
      - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
      - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
      - c. le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

5	<b>DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA</b>	Garanzia provvisoria (art. 106 del Codice).
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti oppure in alternativa scansione del documento sottoscritto.

Con riferimento alla presentazione della garanzia provvisoria è fatto espresso rinvio ai contenuti del paragrafo 10 del presente disciplinare.

6	<b>DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA</b>	Versamento dell'importo relativo al contributo all'ANAC (di cui all'art. 1, co. 67, della Legge 23.12.2005 n. 266).
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento o documento in formato elettronico comprovante l'avvenuto versamento.

I concorrenti effettuano, a pena di inammissibilità dell'offerta, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 approvata con Decreto del Presidente del Consiglio del 20.02.2023 e pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", per l'importo indicato al paragrafo 11 del presente disciplinare.

7	<b>DOCUMENTAZIONE EVENTUALE</b>	<u>Documentazione da produrre nel caso di avalimento:</u> 1) Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l'operazione "Prepara risposta ESPD" presente nella sezione "Risposta Amministrativa" compilato dall'impresa ausiliaria con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II, Parte III e Parte IV; 2) dichiarazione "Allegato A.3-bis" – Dichiarazione complementare al DGUE; 3) dichiarazione di avalimento - "Allegato A.4" - Modello per avalimento (dichiarazioni ex art. 104 del Codice); 4) <b>(in caso di avalimento finalizzato alla dimostrazione del possesso di un requisito di partecipazione)</b> contratto di avalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
	<b>MODALITA' DI PRESENTAZIONE</b>	1), 2) e 3) Documenti <u>sottoscritti digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria. 4) Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento.

Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 104 del Codice, è consentito il ricorso all'istituto dell'avalimento in armonia a quanto indicato dal paragrafo 8 del presente disciplinare a cui contenuti si fa espresso rinvio.

In tal caso gli operatori economici, oltre ad allegare il DGUE elettronico e la dichiarazione complementare al DGUE di cui al modello "Allegato A.3-bis", devono allegare anche la documentazione di cui all'art. 104 del Codice di seguito elencata:

- nel caso in cui l'avalimento sia finalizzato alla dimostrazione di un requisito di partecipazione:
  - o la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello "Allegato A.4", con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - o il contratto in virtù del quale l'impresa si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- nel caso in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta o in caso di avalimento cd. "misto": la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello "Allegato A.4", con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ed attesta di non partecipare alla gara, né in forma singola, né in forma associata o consorziata, né in qualità di ausiliario di un altro concorrente. Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Si precisa, inoltre, che eventuali ulteriori documenti riguardanti l'avalimento dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Documentazione da produrre in caso di avalimento" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

8	<b>DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA</b>	PassOE dell'operatore economico.
	<b>MODALITA' DI PRESENTAZIONE</b>	Scansione del documento o documento in formato elettronico.

Il concorrente deve allegare il PassOE di cui all'art. 2, co. 3 lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016.

Il documento denominato PassOE attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite il sistema FVOE, come rilasciato dal sistema istituito con deliberazione Deliberazione ANAC n. 464/2022.

In caso di mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie il PassOE generato deve essere firmato da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie (FAQ PassOE Operatore economico n. 13).

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento il PassOE deve essere riferito anche all'operatore economico di cui si avvale.

Si ricorda che il sistema non permette di generare il PassOE fino a quando non è avvenuta la conferma dell'Impresa ausiliaria (FAQ PassOE Operatore economico n. 12).

## 15. OFFERTA TECNICA (CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA TECNICA" DELLA RDO ONLINE)

Il concorrente, all'interno dell'area "Risposta Tecnica" della RDO online, deve inserire la documentazione di seguito specificata.

Le istruzioni per il corretto inserimento dell'offerta tecnica all'interno del Portale, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte" a cui si fa espresso rinvio.

<b>DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA</b>	Relazione tecnico-metodologica relativa agli elementi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'offerta tecnica.
<b>MODALITA' DI PRESENTAZIONE</b>	Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente oppure scansione del documento sottoscritto dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Con riferimento agli elementi sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dell'offerta tecnica, il concorrente deve allegare un'unica relazione tecnico-metodologica suddivisa in sei capitoli, ciascuno relativo ad uno dei sei elementi sopra indicati, presentando quindi distinte documentazioni per ogni elemento al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice la puntuale valutazione di ogni criterio stabilito.

La relazione è finalizzata ad illustrare con la dovuta precisione e concretezza l'impostazione che il concorrente intende adottare nell'espletamento dell'incarico, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni da effettuare per il compimento del servizio. La relazione deve essere complessivamente composta da un massimo di 20 (venti) facciate in formato A4. Le pagine di testo devono essere numerate, avere carattere tipografico Times New Roman di dimensione pari a 12 (dodici) ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per pagina, stampate con orientamento verticale. Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc., di formato non superiore al formato A3 ripiegato (ogni formato A3 è considerato alla stregua di due A4), la cui numerazione deve rientrare nel conteggio complessivo delle 20 (venti) facciate. Non sono computate nel numero delle facciate le copertine e gli eventuali sommari. L'eventuale curriculum vitae del broker individuato quale responsabile preposto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali che il concorrente ritenga utile allegare per consentire alla Commissione Giudicatrice una compiuta valutazione della propria offerta, deve essere presentato come allegato alla relazione e non sarà conteggiato nel limite delle 20 facciate.

La relazione tecnico-metodologica deve rispettare le dimensioni massime stabilite nel presente paragrafo, pena la non valutazione delle facciate ulteriori rispetto quelle sopra indicate. I termini "facciate" e "pagine" sono intesi come sinonimi.

Si fa espresso rinvio ai contenuti del paragrafo n. 17 del presente disciplinare di gara.

<b>DOCUMENTAZIONE EVENTUALE</b>	Dichiarazione di riservatezza dell'offerta tecnica.
<b>MODALITA' DI PRESENTAZIONE</b>	Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Ad eventuale corredo dell'offerta tecnica il concorrente, ai sensi dell'art. 35, co. 4, lett. a), del Codice, allega – utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Risposta Tecnica" della RDO online – motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite con l'offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali.

Tale dichiarazione deve tassativamente riportare:

- le singole pagine e i paragrafi della documentazione prodotta che contengono segreti tecnici o commerciali, onde consentire la chiara e precisa individuazione delle parti segretate;
- una congrua motivazione circa l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale, con indicazione dell'istituto

giuridico posto a tutela della documentazione secretata (marchio, brevetto, privativa industriale, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale);

- la documentazione a comprova dell'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale dichiarato.

Nella sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Risposta Tecnica" della RDO online, il concorrente allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte.

Si sottolinea che in assenza di dette indicazioni o in presenza di indicazioni prive delle specifiche sopra menzionate, o riguardanti genericamente tutta la documentazione tecnica e i giustificativi dell'offerta economica, si intenderà l'offerta priva di ogni segreto tecnico e commerciale; in tali casi gli eventuali accessi agli atti richiesti dai concorrenti saranno autorizzati senza nulla comunicare ulteriormente al contro interessato.

Il concorrente che effettua l'accesso agli atti si obbliga a non divulgare a terzi le informazioni acquisite a seguito dell'accesso.

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Contratto di avvalimento premiale.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento.

Ad eventuale corredo dell'offerta tecnica il concorrente, ai sensi dell'art. 104 del Codice, allega – utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Risposta Tecnica" della RDO online – il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie a migliorare l'offerta di quest'ultimo.

#### AVVERTENZE

L'assenza integrale della documentazione o la mancata presentazione dell'offerta tecnica relativa agli elementi 1 ("*professionalità del responsabile preposto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali*"), 2 ("*struttura tecnico-organizzativa e qualifiche del team*"), 3 ("*metodologia gestione sinistri*") e 4 ("*metodologia gestione delle polizze assicurative*") comporta l'**esclusione dalla gara**.

La mancata presentazione dell'offerta tecnica relativa agli elementi 5 ("*progetto di risk management*") e 6 ("*attività formative*") non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ma comporta esclusivamente l'attribuzione di un punteggio pari a 0 (zero) punti per lo specifico elemento ponderale.

L'offerta tecnica non deve recare, **a pena di esclusione**, alcun riferimento ad elementi che consentano di desumere l'offerta economica.

La Commissione Giudicatrice valuterà esclusivamente la documentazione prevista dalle tabelle di cui sopra.

Si precisa che tutta la documentazione da inserire nell'area "Risposta Tecnica" deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente che:

- nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 65, lett. c) e d), del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese di cui all'art. 65, lett. g), del Codice aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n. 33:
  - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
  - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- ✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta tecnica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

## 16. OFFERTA ECONOMICA (CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA ECONOMICA" DELLA RDO ONLINE)

L'operatore economico inserisce la documentazione economica all'interno dell'area "Risposta economica" della RDO online (a cui si accede cliccando sul link "Risposta Busta Economica").

Le istruzioni per il corretto inserimento dell'offerta economica all'interno della Piattaforma, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte" a cui si fa espresso rinvio.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

A	<b>DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA</b>	Predisposizione della "Busta economica digitale" mediante l'inserimento nella apposita sezione della Piattaforma del ribasso unico percentuale rispetto a ciascun valore posto a base di gara.
	<b>MODALITA' DI PRESENTAZIONE</b>	Dopo avere inserito nella apposita sezione della Piattaforma i ribassi unici percentuali offerti, l'operatore economico, prima di completare l'invio dell'offerta, deve scaricare e salvare il file generato dal Sistema in formato pdf con il contenuto dei dati inseriti nell'area "Risposta Economica", quindi firmarlo digitalmente e caricarlo nella sezione dedicata alla "Busta Economica", come specificato nella procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio.

Il concorrente deve inserire, a pena di esclusione, all'interno dell'apposita sezione nell'area "Risposta Busta Economica", le percentuali di provvigione, poste a carico delle compagnie di assicurazione, applicata ai premi assicurativi, come quanto di seguito specificato.

Il concorrente deve inserire a video, a pena di esclusione, all'interno dell'area Risposta Busta Economica:

- a) la percentuale di provvigione posta a carico delle compagnie di assicurazione, applicata ai premi assicurativi delle coperture diverse da quella RC Auto (e dalle garanzie a quest'ultima accessorie).
- b) la percentuale di provvigione posta a carico delle compagnie di assicurazione, applicata ai premi assicurativi della copertura RC Auto e delle garanzie accessorie (ARD-Infotuni conducente).

A pena di esclusione è obbligatorio presentare offerta per entrambe le sezioni a) e b) dell'Offerta Economica di cui al periodo che precede.

Vengono prese in considerazione fino a 3 cifre decimali.

Le provvigioni percentuali offerte per le tipologie di polizze indicate alle lettere a) e b) del presente paragrafo sono da considerarsi fisse e resteranno invariate per l'intera durata contrattuale, compreso l'eventuale rinnovo e l'eventuale proroga tecnica.

Trattandosi di servizio avente ad oggetto prestazioni di natura prevalentemente intellettuale, ai sensi dell'art. 108, co. 9, del Codice nell'Offerta economica non devono essere indicati né i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro né i costi della manodopera. Si ricorda inoltre che gli oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale sono pari a 0 Euro (zero/00).

#### AVVERTENZE

Si precisa che tutta la documentazione da inserire nell'area "Risposta Economica" deve essere sottoscritta ai sensi del d.gs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

## **17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, co. 1, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

## 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi:

PREGIO TECNICO			
Elemento di valutazione		Descrizione	Punteggio massimo
1	Professionalità del responsabile preposto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali	Relazione sulla professionalità del responsabile preposto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali che evidenzi l'idoneità rispetto al ruolo da rivestire. Il Referente indicato sarà responsabile delle attività previste contrattualmente.	10
2	Struttura tecnico-organizzativa e qualifiche del team	Relazione sulla struttura e sull'organizzazione del personale che evidenzi l'ottimale ed efficiente gestione delle risorse umane, messe a disposizione del concorrente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, che contenga una descrizione dei ruoli e delle professionalità che compongono l'organico aziendale nelle sue varie articolazioni suddiviso per parte amministrativa e gestione sinistri (organigramma, profili professionali, competenze strutturazione delle responsabilità).	10
3	Metodologia gestione sinistri	Metodologia proposta, con i relativi strumenti e le relative modalità, per la gestione dei sinistri. In particolare, saranno valutate la concretezza e l'effettiva idoneità della metodologia proposta a gestire i sinistri e la disponibilità concessa ad essere presenti presso le sedi anche operative della stazione appaltante, le tempistiche di riscontro alle comunicazioni inoltrate dalla stazione appaltante, nonché l'attività di consulenza offerta in sede di apertura e gestione del sinistro. Inoltre il progetto dovrà dettagliare la capacità di interfacciarsi ed integrarsi con le strutture interessate della stazione appaltante nonché gli elementi di analisi statistica e reportistica.	30
4	Metodologia gestione delle polizze assicurative	Metodologia proposta, con relativi strumenti e relative modalità, per la gestione delle polizze assicurative. In particolare, saranno valutate la concretezza e l'effettiva idoneità della metodologia proposta a gestire le polizze assicurative. Inoltre il progetto dovrà dettagliare la capacità di interfacciarsi ed integrarsi con le strutture interessate della stazione appaltante.	20
5	Progetto di risk management	Metodologia proposta per l'identificazione, l'analisi e la ponderazione dei rischi. In particolare saranno valutate la concretezza ed esaustività della metodologia proposta (intesa come la sua effettiva idoneità ad individuare, analizzare e ponderare i rischi della stazione appaltante, anche mediante soluzioni innovative) ed i criteri adottabili per il conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi. Valutazione dei rischi e predisposizione di eventuali strategie di contenimento degli stessi e dei conseguenti sinistri. Razionalizzazione e allineamento delle scadenze delle polizze.	5
6	Attività formative	Programma di formazione e aggiornamento rivolto al personale della stazione appaltante.	5

**CRITERI MOTIVAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA****ELEMENTO SUB. 1 "professionalità del responsabile preposto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali" (MAX 10 PUNTI)**

Con riferimento all'elemento sub. 1), il punteggio è assegnato in relazione agli aspetti qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00) in ragione della qualità e dell'adeguatezza del profilo del responsabile del servizio e specificamente: (a) della qualificazione professionale e dell'esperienza maturata nell'arco di vita professionale in commesse analoghe al presente servizio del responsabile preposto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali; (b) dei titoli di studio e professionali (con particolare riferimento a corsi universitari o post laurea in risk engineering e/o risk management e/o similari e/o aver svolto l'attività di liquidatore e/o perito assicurativo); (c) dell'esperienza professionale anche non continuativa in servizi di brokeraggio assicurativo resi a favore di soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. e/o di società a prevalente partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016 e s.m.i.); (d) dell'impegno a recarsi presso la sede legale della stazione appaltante allo scopo di prestare assistenza e consulenza diretta nella gestione delle pratiche/questioni connesse al servizio; (e) delle modalità di eventuale sostituzione del responsabile indicato, essendo, in fase di esecuzione del contratto, lo stesso sostituibile soltanto con soggetto in possesso di analoghi requisiti.

**ELEMENTO SUB. 2 "struttura tecnico-organizzativa e qualifiche del team" (MAX 10 PUNTI)**

Con riferimento all'elemento sub. 2), il punteggio è assegnato in relazione agli aspetti qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00) in ragione specificamente: (a) dell'adeguatezza, della consistenza, della qualificazione professionale e dell'esperienza del team che sarà dedicato alla prestazione dei servizi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto; (b) dell'impegno a recarsi presso la sede legale della stazione appaltante allo scopo di prestare assistenza e consulenza diretta nella gestione delle pratiche/questioni connesse al servizio; (c) delle modalità di eventuale sostituzione dei componenti indicati, essendo, in fase di esecuzione del contratto, gli stessi sostituibili soltanto con soggetti in possesso di analoghi requisiti.

**ELEMENTO SUB. 3 "metodologia gestione sinistri" (MAX 30 PUNTI)**

Con riferimento all'elemento sub. 3), il punteggio è assegnato in relazione agli aspetti qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00) in ragione dell'adeguatezza della proposta di gestione dei sinistri con particolare ponderazione: (a) delle metodologie di gestione sinistri per fasi di trattazione, con particolare riferimento al tipo di comunicazioni necessarie, al loro contenuto, alla notifica degli stati di avanzamento della pratica, alle relative tempistiche nonché alla presenza (e relativa frequenza) presso le sedi della società del broker; (b) delle tempistiche delle fasi di gestione e dell'effettiva idoneità della metodologia proposta a gestire i sinistri, con particolare riferimento alla tempestività dei riscontri alle richieste della stazione appaltante, dell'efficacia delle procedure e dell'ottimizzazione dei tempi di definizione delle pratiche; (c) delle statistiche e dei report tabellari, con specifica evidenza del sistema di reporting sullo stato dei sinistri aperti; (d) dell'assistenza e delle proposte per la gestione dei sinistri in franchigia per la polizza di RCT; (e) dell'indicazione degli strumenti e delle modalità utilizzate per il normale flusso informativo sullo stato dei sinistri; (f) dell'approccio metodologico per garantire la gestione, il trattamento e la conservazione dei dati sensibili, nel rispetto della normativa vigente in tema di "privacy"; (g) delle modalità di assistenza/supporto sulla gestione dei sinistri denunciati precedentemente all'aggiudicazione e non ancora definiti fino alla loro definizione; (h) delle modalità previste per l'attività di interruzione dei termini di prescrizione dei singoli sinistri; (i) delle modalità di gestione di eventuali atti di citazione /negoziati assistite con particolare riferimento alle tempistiche di evasione e risoluzione delle problematiche emerse; (l) dell'assistenza di un pool di professionisti, periti di parte, consulenti legali interni od esterni al broker per la gestione dei sinistri nei vari rami assicurativi e/o per la valutazione dei danni e/o per la valutazione della congruità degli stessi.

**ELEMENTO SUB. 4 "metodologia gestione delle polizze assicurative" (MAX 20 PUNTI)**

Con riferimento all'elemento sub. 4), il punteggio è assegnato in relazione agli aspetti qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00) in funzione: (a) della validità della modalità di gestione delle polizze assicurative, (b) dell'indicazione dei metodi e procedure utilizzate per la gestione ordinaria dei contratti assicurativi e manutenzione degli stessi in rapporto all'evoluzione dei rischi, dell'ordinamento giuridico e dell'offerta del mercato assicurativo, (c) delle modalità di assistenza, consulenza e collaborazione proposte sia nelle gare dei servizi assicurativi della stazione appaltante che nella predisposizione di clausole assicurative su disciplinari, capitolati, testi contrattuali e provvedimenti della stazione appaltante con particolare riferimento al supporto specifico fornito al personale interno che collabora alla gestione dei contratti assicurativi e alla resa di specifici pareri, con specifica delle tempistiche necessarie all'adempimento di detti incombenzi; (d) delle modalità operative previste per la presa in carico della gestione delle polizze in corso ed il controllo sull'emissione delle polizze, delle appendici e delle quietanze di pagamento con indicazione delle tempistiche necessarie all'espletamento delle diverse attività.

#### **ELEMENTO SUB. 5 "progetto di risk management" (MAX 5 PUNTI)**

Con riferimento all'elemento sub. 5), il punteggio è assegnato in relazione agli aspetti qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00) in ragione dell'adeguatezza, della chiarezza, della coerenza e dell'eshaustività: (a) del piano operativo e delle soluzioni tecniche e progettuali proposte atte all'identificazione, all'analisi ed alla ponderazione dei rischi con riferimento alle specifiche attività della Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.; (b) della predisposizione e delle metodologie di monitoraggio del programma assicurativo e dei criteri adottabili per il conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi e predisposizione di eventuali strategie di contenimento degli stessi e dei conseguenti sinistri; (c) Razionalizzazione e valutazione circa l'opportunità o meno dell'allineamento delle scadenze delle polizze.

#### **ELEMENTO SUB. 6 "attività formative" (MAX 5 PUNTI)**

Con riferimento all'elemento sub. 6), il punteggio è assegnato in relazione agli aspetti qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00) in ragione (a) delle modalità di trasferimento dei fondamentali di conoscenza sulla materia assicurativa all'interno della stazione appaltante e (b) del programma di formazione e aggiornamento a cadenza almeno annuale ed in occasione di novità legislative di interesse assicurativo rivolto al personale della stazione appaltante in quantità di ore/giornate di formazione nell'arco dell'espletamento dell'appalto e qualità/contenuti delle proposte (convegni, seminari di studio, altri elementi e iniziative).

\*\*\*

L'attribuzione dei coefficienti relativi agli elementi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, è determinata attraverso la media dei coefficienti – variabili tra zero ed uno - attribuiti dai singoli commissari in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

La valutazione avviene con attribuzione di un giudizio da parte dei singoli commissari che varierà da "ottimo", "distinto", "buono", "discreto", "sufficiente", "non completamente adeguato", "insufficiente", "molto limitato", "minimo", "appena valutabile", "non trattabile / non valutabile", in base ai seguenti parametri:

Giudizio	Coefficiente	Valutazione sintetica
Ottimo	1,0	Contenuti pregevoli, molto significativi e di grande interesse della società rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione completa, chiara ed esauriente, che descrive la proposta in modo estremamente puntuale e dettagliato.
Distinto	0,9	Contenuti molto significativi e di grande interesse della società rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione completa e chiara, che descrive la proposta in modo puntuale e dettagliato.

Buono	0,8	Contenuti significativi e di interesse della società rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione completa e chiara, che descrive la proposta in modo significativo.
Discreto	0,7	Contenuti di interesse della società rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione completa ed adeguata a descrivere la proposta.
Sufficiente	0,6	Contenuto adeguato rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione adeguata a descrivere la proposta.
Non completamente adeguato	0,5	Contenuto parzialmente adeguato rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione incompleta e poco chiara.
Insufficiente	0,4	Contenuto poco significativo rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione inadeguata.
Molto limitato	0,3	Contenuto di scarso interesse rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione inadeguata e incompleta.
Minimo	0,2	Contenuto di interesse molto limitato rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione gravemente inadeguata ed incompleta.
Appena valutabile	0,1	Contenuti del tutto privi di interesse rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione gravemente incompleta e totalmente inadeguata.
Non valutabile	0,0	Elaborato mancante o completamente non pertinente rispetto al parametro da valutare.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la Commissione Giudicatrice procede a determinare la media dei coefficienti attribuiti a ciascuno degli elementi di valutazione da parte di ogni commissario.

Si precisa che le modalità di redazione dell'offerta tecnica sono puntualmente specificate al paragrafo n. 15. A tale paragrafo, pertanto, si rinvia per l'indicazione delle forme e dei limiti che le offerte dovranno rispettare.

### 17.2 SOGLIA DI SBARRAMENTO

Al fine di imporre un adeguato livello qualitativo, non sono valutate le offerte economiche dei concorrenti la cui offerta tecnica (ovvero la somma dei punteggi assegnati agli elementi da 1 a 6) non abbia conseguito una valutazione pari o superiore a 30 punti. Quest'ultimo valore è ancorato al punteggio attribuito dalla Commissione Giudicatrice all'offerta tecnica e non al punteggio (eventualmente) riparametrato (Cons. Stato, V, 19 luglio 2018, n. 4398). In tale ipotesi, l'offerta inferiore alla "soglia di sbarramento" è esclusa.

### 17.3 RIPARAMETRAZIONE DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA

Si applica la riparametrazione qualora nell'ambito degli elementi da 1 a 6 dell'offerta tecnica nessun concorrente ottenga il punteggio massimo assegnabile. A tal fine, la Commissione Giudicatrice procede ad assegnare al concorrente, che ha ottenuto il punteggio più alto sul singolo elemento, il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Fatta salva la riparametrazione dei singoli elementi, qualora nessuna offerta ottenga come punteggio, per l'intera offerta tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti per tutti gli elementi della predetta offerta tecnica, è effettuata un'ulteriore riparametrazione dei punteggi. Di conseguenza è assegnato il peso totale dell'offerta tecnica a quella che ha ottenuto la più alta somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, di modo che la migliore somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera offerta tecnica.

### 17.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Offerta Economica
-------------------

Elementi		Punteggio massimo
a	Percentuale provvigione posta a carico delle compagnie di assicurazione, applicata ai premi assicurativi delle coperture diverse da quella RC Auto (e dalle garanzie a quest'ultima accessorie). [percentuale massima di provvigione del 10%]	15
b	Percentuale provvigione posta a carico delle compagnie di assicurazione, applicata ai premi assicurativi della copertura RC Auto e delle garanzie accessorie (ARD - Infortuni Conducente). [percentuale massima di provvigione del 6%]	5

Per quanto concerne l'offerta economica, la stazione appaltante lascia libero l'offerente di proporre le percentuali di provvigione, fissandone il solo tetto massimo nella misura del 10% per i premi assicurativi imponibili pagati dalla stazione appaltante riferiti alle coperture diverse da quella RC Auto e del 6% per i premi assicurativi imponibili pagati dalla stazione appaltante riferiti alla copertura RC Auto e alle garanzie accessorie (ARD - Infortuni conducente). Non sono considerate ammissibili offerte recanti percentuali di valore superiore.

Il concorrente, per gli elementi a) e b) e nei limiti di cui sopra, formula la propria percentuale di provvigione entro le percentuali massime del 10% e del 6% sopra indicate.

Per ogni elemento, il massimo punteggio disponibile viene assegnato a chi offrirà la percentuale di provvigione più bassa, mentre il punteggio "0" sarà attribuito a chi non offre alcun miglioramento rispetto ai tetti massimi di cui sopra.

Sono ammesse offerte con un massimo di tre decimali.

Il punteggio a disposizione per la valutazione degli elementi a) e b) dell'offerta economica sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$Y * P_{min} / P_i = K$$

dove:

Y	=	Peso dell'elemento
P <sub>min</sub>		minore percentuale di provvigione offerta
P <sub>i</sub>		percentuale di provvigione offerta da concorrente iesimo
K		punteggio del concorrente iesimo per l'elemento

I coefficienti come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi previsti e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato per l'Offerta economica a ciascun concorrente. Il punteggio finale da attribuire dell'offerta economica viene calcolato attraverso la sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi a) e b).

### 17.5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione Giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

*P<sub>i</sub>* = punteggio concorrente/i;

*C<sub>ai</sub>* = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente/i;

*C<sub>bi</sub>* = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente/i;

.....

*Cni* = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente/i;*

*Pa* = *peso criterio di valutazione a;*

*Pb* = *peso criterio di valutazione b;*

.....

*Pn* = *peso criterio di valutazione n.*

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata sommando i punteggi ottenuti dal singolo concorrente per gli aspetti tecnici e per quelli economici.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma differenti punteggi parziali per il prezzo e per il merito tecnico, sarà privilegiato il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio acquisito sul merito tecnico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

## **18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta telematica avrà luogo il giorno **06.12.2023** alle ore **09.30**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altro orario/giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo della Piattaforma.

Le successive sedute telematiche sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Il Seggio di Gara procede, nella prima seduta telematica, alla ricognizione dei "pliche digitali" pervenuti entro i termini previsti e all'apertura della "Busta di Risposta amministrativa" della RDO Online.

Successivamente, il Seggio di Gara:

- a) accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente (mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema);
- b) controlla la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- c) verifica la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) attiva la procedura di soccorso istruttorio nei casi e con le modalità previste dall'art. 101 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- e) determina l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti alle successive fasi di gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di qualificazione avviene, ai sensi dell'art. 24, del Codice, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante l'utilizzo del servizio FVOE (Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico). Pertanto, tutti i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (→ servizi → servizi ad accesso riservato – FVOE per l'Operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE" da produrre in sede di partecipazione alla gara.

## **19. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 93 del Codice e dal Regolamento di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono

sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, co. 5, del Codice. A tal fine, viene fornita apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione Giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "*Società trasparente*", ai sensi dell'art. 28, co. 2, del Codice.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvigionamento digitale.

Il RUP, se ritenuto necessario, si avvale dell'ausilio della Commissione Giudicatrice al fine della verifica dell'anomalia delle offerte.

## **20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora della seduta telematica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche è comunicata tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Nel corso della seduta telematica, la Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

La Commissione Giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

In una successiva seduta, la Commissione Giudicatrice dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Nel verbale della seduta telematica la Commissione Giudicatrice comunica:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura ed alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul merito tecnico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.4. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante pubblico sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste paragrafo 2.4.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora, in base agli elementi specifici indicati al successivo paragrafo 21, individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110, co. 1, del Codice, la Commissione Giudicatrice chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede secondo quanto indicato al paragrafo 21, alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione Giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente all'U.O. Gare e Contratti della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono *prima facie* considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Il RUP ha comunque facoltà di sottoporre a verifica ogni offerta che, in base anche ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione Giudicatrice, se ritenuto necessario, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione Giudicatrice, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli art. 70, co. 4, lett. d), e 110, co. 5, del Codice, le offerte che in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 22.

## 22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, co. 10, del Codice.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e, al ricorrere dei presupposti di legge, alla segnalazione all'ANAC e all'escussione della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 7 e 10, del Codice, la garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ricevuta la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, l'aggiudicatario è tenuto a produrre, con immediatezza e senza alcun ritardo (comunque entro un termine massimo di 15 giorni dalla comunicazione), i seguenti documenti:

- ✓ garanzia definitiva nella misura e con le modalità previste dall'art. 117 del Codice;
- ✓ (eventuale) atto costitutivo del R.T.I. e mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario, nelle forme stabilite dall'art. 68, co. 6, del Codice;
- ✓ comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, co. 7, della L. 136/2010;
- ✓ i nominativi ed i dati anagrafici del Legale Rappresentante (o del Procuratore) che interverrà alla stipula del contratto e del Responsabile dell'esecuzione del servizio, anche con riferimento alla sottoscrizione degli atti successivi alla formalizzazione del contratto;
- ✓ dichiarazione d'onore in merito alla correttezza nei rapporti con le compagnie assicuratrici dalla quale risulti che l'attività di mediazione e consulenza assicurativa verrà realizzata secondo le regole deontologiche e con piena professionalità, con l'obiettivo di garantire all'amministrazione appaltante i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati;
- ✓ il nominativo del titolare effettivo dell'impresa (in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia);
- ✓ attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dal d.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Nel contratto di appalto non è prevista la clausola compromissoria di cui al co. 2 dell'art. 213 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 225, co. 1, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., il bando è pubblicato in conformità all'art. 2, co. 6 (GURI) ed all'art. 3, co. 1, lett. b, (per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dd. 02.12.2016, pubblicato in G.U. n. 20 dd. 25.01.2017. In armonia alla lett. b) del co. 1 dell'art. 4 del D.M. citato, l'avviso di post-informazione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.M. citato, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è di € 7.000,00.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla formalizzazione dell'atto. In particolare, trovano applicazione le disposizioni in materia di imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto contenute nell'art. 18, co. 10, del Codice, nonché negli articoli e nella tabella di cui all'allegato I.4 al Codice medesimo. Ai fini dell'individuazione dell'ammontare dell'imposta di bollo, il corrispettivo complessivamente previsto nel medesimo va considerato al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Si applicano, altresì, le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo definite dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 22/2023.

Nel caso in cui l'Operatore Economico non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con comunicazione scritta della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante pone a carico dell'Impresa le spese già sostenute, nonché le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso. Ulteriori ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto sono disciplinate dagli artt. 122 e 123 del Codice.

Nei casi previsti dall'art. 124 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., al ricorrere delle condizioni di legge, si riserva la possibilità di ricorrere all'istituto di cui all'art. 76, co. 2 lett. a), del Codice.

Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente disciplinare, si fa riferimento al Codice, alla L. 241/90 e al Codice Civile e - ove applicabile ai sensi dell'art. 225, co. 1, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. - al d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

### **23. PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL "CODICE DI COMPORTAMENTO", DEL "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA" E DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE"**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario - a pena di risoluzione dello stesso - deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Codice di Comportamento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/01, tutti pubblicati sul sito web della Committente <https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general>.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

### **24. ACCESSO AGLI ATTI**

Ai sensi dell'art. 225, co. 2, del d.lgs. 36/2023, l'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

### **25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## 26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Avverso gli atti della procedura concorsuale è consentito presentare ricorso, nelle forme di rito, avanti il TAR del Friuli Venezia Giulia.

## 27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, anche particolari e/o penali raccolti ai sensi delle prescrizioni dettate dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e D.P.R. 412/2000 e s.m.i., sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, esclusivamente per lo svolgimento della gara regolata dal presente disciplinare. In relazione ai dati sopra richiamati l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 13 e ss. del Regolamento sopra citato (cd. "*informativa*").

Ai sensi del Codice i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – viene effettuato dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

I dati di cui trattasi non sono diffusi, fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990, che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede in Scala Cappuccini n. 1, 34131 Trieste. Il DPO è raggiungibile all'indirizzo mail [dpo@fvgs.it](mailto:dpo@fvgs.it).

I dati personali raccolti ai sensi delle prescrizioni dettate dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e D.P.R. 412/2000 e s.m.i., anche particolari e/o relativi a reati e condanne penali, sono trattati da personale preposto e appositamente autorizzato nel rispetto del c.d. GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati UE n. 679/2016, esclusivamente per lo svolgimento della gara regolata dal presente disciplinare; qualora non forniti, impediscono la partecipazione alla procedura di gara, l'affidamento, la stipula nonché l'esecuzione del contratto. Le basi giuridiche sono costituite dall'adempimento di un obbligo giuridico a cui è soggetto il Titolare del trattamento e dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1 lett. c ed e, GDPR).

I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti ai quali è riconosciuta dalla legge la facoltà di accesso ai sensi di legge, a coloro che svolgono attività strumentali o comunque connesse al procedimento e agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da parte degli stessi; potranno inoltre essere diffusi in adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità imposti dalla legge alla stazione appaltante. Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. non trasferisce dati personali a Paesi terzi o a Organizzazioni Internazionali.

In relazione ai dati sopra richiamati l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR. I dati richiesti sono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

L'informativa privacy estesa è consultabile alla pagina apposita del sito internet della stazione appaltante.

IL DIRETTORE DI DIVISIONE

(dott. Marco Zucchi)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

## VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	05/10/2023
Nome	GARA 04-2023 - DISCIPLINARE DI GARA SIGNED.PDF
Impronta	E8AD86BAC897E0AC1991D72E3039522F532DD7275F032595DE787F7DEB6401D0
Dimensione (Byte)	951,915

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2023-2251-P
Verso	Partenza
Data registrazione	05/10/2023

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	<b>MARCO ZUCCHI</b>
Codice Fiscale	TINIT-ZCCMRC74S11G284K
Codice Identificativo	SIGSP00005208965
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	8B F4 45 21 CA 07 60 22 76 C0 73 09 11 4F 29 60 DA B1 B7 66 12 D2 FA 0B 3D D0 CE B2 5F 69 53 1D FA 3D DE 39 02 52 EB 73 72 F2 49 75 E9 16 F9 A8 0B AB D7 1A DB EF 89 D6 12 60 BE E1 57 CA 2F 04 92 FA C9 DA CE 0F 42 CB 81 36 F9 73 19 EE 09 4C 3C ED 26 AD A1 7A B1 2D D0 DD 16 15 C1 E0 F5 E6 14 28 61 36 4B 82 62 A8 D3 FA C4 6D 3E 15 AA B2 F0 22 5A 6C 90 92 DE 61 19 35 1D 19 01 8F 94 3C 4A F3 CC B0 92 9D 25 CA 30 04 BC 30 16 0D 00 CC A1 A4 F3 DD 9D D9 9C 4C A5 0F AF 56 48 9E 13 FF F6 C6 2C BB A4 57 BB ED 16 6B CE 95 DC 8F C9 9F C4 75 83 5C B5 8E EC EE EF E5 08 EC 29 2C 17 18 7C 26 CB B7 24 01 63 F1 26 D2 31 06 66 78 87 78 41 C6 F9 EC EC 49 F0 27 78 8F 8F 71 7E F7 AA B3 FD 82 31 BA 16 74 EA B6 B8 C7 9A 1C AD 0B 28 DB 4D C9 47 A5 A7 9A 87 20 64 2B C6 FA 12 88 60 87
Data e ora della Firma	05/10/2023 11:21:09 GMT
Validità del certificato	Dal 07/03/2023 09:33:41 GMT al 07/03/2026 00:00:00 GMT
<a href="#">Certificato del Firmatario valido</a>	
<a href="#">Verifica CRL eseguita</a>	
<a href="#">Firma Valida</a>	